



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore CUTRUFO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2010**

Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente  
per la revisione della parte II della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'esito referendario sfavorevole al disegno di legge costituzionale di riforma della parte II della Costituzione, approvato a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso della XIV legislatura, non ha reso possibile il perseguimento degli obiettivi di modernizzazione della società italiana sulla cui opportunità, a prescindere dai contenuti di quella proposta di revisione, quasi tutte le parti politiche oggi concordano.

La riforma della parte II della Costituzione risponde in primo luogo alla necessità di adeguare alcuni istituti mediante la semplificazione dei poteri decisionali e la costruzione di una rete di maggiore protezione democratica per il cittadino.

È questa una sfida che, sebbene interrotta, non può essere abbandonata ed il presente disegno di legge costituzionale - che sostituisce, integrandola, una analoga proposta già presentata il 29 aprile 2008 all'inizio della legislatura in corso (atto Senato n. 115) la quale, a sua volta, riproduceva il testo di quella presentata nella precedente, anche a firma del senatore Ramponi (atto Senato n. 1980) - intende raccoglierla.

«Una Costituente per rifare l'Italia», come ho avuto occasione di annunciare in un editoriale pubblicato su «Il Tempo» del 27 marzo 2010.

Del resto, l'eventuale utilizzazione della procedura di revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, non induce a prospettive maggiormente ottimistiche rispetto ai tentativi finora intrapresi, il più autorevole dei quali ha avuto luogo nel corso della XIII legislatura, da parte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema.

Le obiezioni che si potrebbero muovere, peraltro, al ricorso alla procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione sono, al contempo, di principio e di opportunità.

La revisione della Costituzione italiana non può che essere effettuata da legislatori che rappresentino la maggioranza dei cittadini italiani e non siano, per quanto possibile, espressione diretta dei partiti politici.

Per questi motivi, si ritiene opportuna un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale con il metodo proporzionale, alla quale demandare esclusivamente il compito di operare, entro un termine ristretto, la riscrittura della parte II della Costituzione con esclusione esplicita della parte I (articolo 1). Solo in tal modo tutte le idee presenti nel tessuto vivo del Paese saranno rappresentate e la maggioranza di questa Assemblea sarà anche la maggioranza del popolo proiettata in un rinnovato spirito costituente.

A questo proposito, il presente disegno di legge costituzionale prevede che l'Assemblea costituente sia composta da un numero di membri sufficiente ad assicurarne la rappresentatività, ed eletti attraverso un meccanismo rigorosamente proporzionale.

L'Assemblea costituente sarà infatti composta da centocinquanta membri. Sono eleggibili a membri dell'Assemblea i cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età con l'esclusione di coloro che ricoprono cariche istituzionali elettive o la carica di membro del Governo.

L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, tra liste regionali concorrenti, con l'indicazione della singola preferenza. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita in modo proporzionale alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale. Con questo sistema sia i

grandi schieramenti che i piccoli partiti, anche di livello regionale, potranno vedere eletti propri rappresentanti.

Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato (articolo 2).

L'Assemblea costituente rimane in carica dodici mesi, prorogabili soltanto una volta per un ulteriore anno e decade se il mandato non sia adempiuto in tale lasso di tempo ovvero se il Parlamento in seduta comune non approvi il progetto di revisione. È infatti previsto uno speciale procedimento legislativo, nel quale al Parlamento in seduta comune, chiamato per la prima volta a svolgere funzioni legislative, è demandata l'approvazione finale del progetto predisposto dall'Assemblea, nei limiti e nei termini previsti dall'articolo 3.

Quest'ultima, in conformità alla procedura prevista dai regolamenti parlamentari per la sede redigente, approva i singoli articoli del progetto di revisione, rimettendo la votazione finale al Parlamento in seduta comune, che si esprime con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (articolo 4).

È ipotizzabile che la previsione di un termine preciso per i lavori dell'Assemblea consenta, questa volta, di raggiungere risultati concreti in termini di riforme.

Per tutta la durata dell'Assemblea costituente, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Il Parlamento continua ad esercitare, naturalmente, le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale, come previsto dall'articolo 1.

Un articolo finale definisce l'apparato burocratico di cui si avvale l'Assemblea, preci-

sando che quest'ultimo è fornito in eguale misura dalle Camere con proprio personale di ruolo, al quale non compete alcun compenso integrativo e, di conseguenza, che non vi sono oneri per il bilancio dello Stato (articolo 5).

Il disegno di legge si propone dunque la revisione della parte II della Costituzione, ritenendo che gli articoli da 1 a 54 siano ancora del tutto attuali, vivi ed effettivi nella vita dei cittadini italiani, in quanto prefigurano una democrazia moderna e partecipata e rappresentano uno straordinario esempio del costituzionalismo pluralista contemporaneo. Tramite essi lo spirito repubblicano permea una società avanzata quale quella italiana.

D'altra parte la revisione, in particolare, riguarda alcuni nodi che vanno ormai sciolti per fornire un nuovo slancio alla vita democratica del Paese sul duplice versante della forma di Governo e della forma di Stato.

Vi è la necessità di favorire governi stabili, stante il decisivo ruolo che nelle società contemporanee ha la certezza dell'Esecutivo per favorire lo sviluppo economico attraverso il ricorso a processi decisionali rapidi, garantisti ed efficienti e di definire, una volta per tutte, la riforma del presidenzialismo, avvertita pressoché unanimemente ma in modo non univoco.

Occorre poi sottolineare, senza prefigurare tuttavia alcuna soluzione di merito, lo spinoso problema della giurisdizione, che non può sfuggire alla necessità di coniugare la sicurezza collettiva con le libertà individuali. Vi è infine il tema, centrale nella vita di oggi, di dare definitiva sistemazione costituzionale alla Repubblica delle autonomie.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Poteri dell'Assemblea costituente)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è eletta una Assemblea costituente, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione, con i poteri e i limiti indicati nel presente articolo.

2. L'Assemblea, in deroga alla procedura di revisione prevista all'articolo 138 della Costituzione, esamina ed approva disegni di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione, con esclusione dell'articolo 139 e delle disposizioni transitorie e finali.

3. È precluso all'Assemblea l'esame di disegni di legge costituzionale di revisione della parte I della Costituzione.

4. Per l'intera durata dei lavori dell'Assemblea rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione.

5. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica continuano ad esercitare le funzioni ed i poteri loro conferiti dalla Costituzione.

## Art. 2.

*(Composizione ed elezione dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea è composta da centocinquanta componenti elettivi, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero, prevista dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001,

n. 1 e da quelli di diritto e a vita indicati al comma 7 del presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi è effettuata con metodo proporzionale su base regionale, tra liste concorrenti, con l'indicazione di una singola preferenza. Per i componenti eletti nella circoscrizione Estero si applica la legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita in proporzione alla popolazione residente sulla base dell'ultimo censimento generale. Ad ogni regione è comunque assicurata l'elezione di almeno un rappresentante.

4. Possono essere eletti all'Assemblea i cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, ed abbiano il godimento del diritto di elettorato attivo e passivo. Gli stessi requisiti, ad eccezione della residenza, valgono per i cittadini italiani all'estero.

5. La carica di componente dell'Assemblea è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, del Governo, di Commissione dell'Unione europea e di assessore in qualunque ente locale, nonché con ogni altra carica elettiva della Repubblica italiana ovvero di organismi internazionali.

6. Ai componenti dell'Assemblea è erogata un'indennità di carica pari a quella stabilita dalla legge per i membri del Parlamento italiano comprese le agevolazioni di viaggio. Ad essi si applicano altresì le immunità previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

7. Sono componenti di diritto dell'Assemblea i senatori di diritto e a vita.

8. Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi, gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato della Repubblica.

9. L'Assemblea, finché non proceda all'approvazione del proprio regolamento interno, applica il regolamento della Camera dei deputati.

## Art. 3.

*(Durata dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi e può essere prorogata una sola volta per la durata di un anno. La proroga è richiesta con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con la stessa maggioranza.

2. L'Assemblea cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del disegno di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione di cui all'articolo 1. L'Assemblea è sciolta, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma 1, del disegno di legge costituzionale di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

*(Approvazione della riforma costituzionale)*

1. Il disegno di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, è sottoposto al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, per la sola votazione finale dopo che l'Assemblea lo abbia approvato nei singoli articoli con sole dichiarazioni di voto.

2. Il Parlamento in seduta comune decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La legge costituzionale di revisione della Costituzione è sottoposta a *referendum* popolare se non è stata approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

## Art. 5.

*(Modalità di funzionamento dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea fruisce di locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati comandano il personale necessario all'espletamento delle diverse mansioni ciascuno nella misura del 50 per cento. Le spese per il personale di cui al secondo periodo restano a carico dei bilanci delle rispettive Camere di appartenenza ed è esclusa la corresponsione di compensi o indennità aggiuntivi. Il Segretario generale dell'Assemblea è nominato su deliberazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra i funzionari comandati che abbiano almeno venti anni di anzianità di ruolo.

2. Le Camere provvedono a erogare le indennità ai componenti dell'Assemblea spettanti ai sensi del comma 6 dell'articolo 2. Le spese di cui al primo periodo del presente comma e del primo periodo del comma 1 del presente articolo sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

